



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

**STATUTO
Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - L'Associazione -

L'Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Abruzzo - è una articolazione autonoma dell'A.I.F.I., della quale ne accetta lo Statuto.

L'A.I.F.I. Abruzzo opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'A.I.F.I., in armonia con la programmazione nazionale.

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 2 - Sede sociale –

L'A.I.F.I. Abruzzo ha sede in Giulianova (TE) in Via del Popolo 53 e può istituire uffici anche in altre località.

Articolo 3 - Durata –

La durata dell'A.I.F.I. Abruzzo è illimitata.

Articolo 4 - Scopi -

L'A.I.F.I. – Abruzzo si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'A.I.F.I. Abruzzo, in ambito regionale, tra l'altro può:

a) adempiere, nel rispetto dello Statuto e delle prerogative dell'A.I.F.I., compiti e funzioni che, nell'ambito regionale, possono venirle demandate da Enti, Autorità ed Istituzioni regionali. Può operare analogamente nei limiti dell'eventuale mandato conferitole da Organi di Governo e attribuiti da Leggi e Regolamenti;

b) assumere nella regione le funzioni ad essa demandate dall'A.I.F.I. per le varie attività da



A . I . F . I .

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

quest'ultima organizzate nell'interesse dei Fisioterapisti;

c) promuovere la tutela della professione in ogni sua espressione ed attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento di una regolamentazione giuridica del Fisioterapista, con particolare riferimento all'Ordine Professionale dei Fisioterapisti;

d) intraprendere attività editoriali a carattere scientifico e divulgativo;

e) organizzare e patrocinare Convegni, Seminari e Corsi di Formazione e Aggiornamento a carattere scientifico e culturale volti a garantire l'effettiva attuazione degli scopi istituzionali perseguiti dall'A.I.F.I. Abruzzo;

f) promuovere e favorire la nascita delle associazioni provinciali che si dovranno costituire con regolare statuto.

Articolo 5

- Norme fondamentali -

L'attività dell'A.I.F.I. Abruzzo è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito denominato "Statuto") nonché dalle normative in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere di prevalenza nel pieno rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. 460/97.

E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto l'obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 6

- Soci: diritti e doveri -

Gli associati si distinguono in:

- a) Ordinari;
- b) Sostenitori;
- c) Studenti;
- d) Onorari.

Sono soci Ordinari coloro che siano in possesso dei seguenti titoli professionali abilitativi alla professione:

- titolo abilitante di laurea;
- diploma universitario;
- altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

Sono soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una *tantum*, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Regionale.



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

Sono soci Studenti gli allievi iscritti ai corsi di laurea in fisioterapia.

Sono soci Onorari quelle persone iscritte d'ufficio all'associazione per particolari meriti conseguiti nella propria vita personale e/o professionale.

Gli associati Ordinari hanno diritto al voto e capacità elettorale attiva e passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

La qualità di socio è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi, che per legge, sono da considerarsi intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità degli stessi.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, fatte salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto statuito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all'art. 7. I soci, tramite semplice versamento su apposito conto corrente associativo, rinnovano ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo.

L'associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo associativo.

Il socio può recedere in qualunque momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi, con comunicazione scritta.

Gli associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell'Associazione.

Il Presidente, la Direzione Regionale o il Congresso Regionale possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di delega specifica.

Articolo 7

- Quote associative e/o contributi annuali dei soci -

-

Ogni socio deve versare:

- a) entro il 31 Marzo di ciascun anno solare, una quota annuale dell'ammontare e nei modi fissati dalla Direzione Nazionale dell'A.I.F.I., con la possibilità di aumentarla, fino ad un massimo del 50%, su decisione della Direzione Regionale dell'A.I.F.I. Abruzzo.
per le domande di iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarlo, insieme alla fotocopia del versamento della quota associativa ed alla fotocopia autenticata o autocertificata del Titolo Abilitante alla Professione Sanitaria Riabilitativa di Fisioterapista (per gli allievi inviare certificato di frequenza universitaria), alla Segreteria Regionale dell'A.I.F.I. Abruzzo o dove diversamente stabilito dalla Direzione Nazionale dell'A.I.F.I. Le iscrizioni associative che pervengono dopo il 31 Marzo di ogni anno solare, possono subire un aumento stabilito dalla Direzione Regionale.
- b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

dall'Assemblea Regionale. L'A.I.F.I. Abruzzo accetta quote da eventuali Soci Sostenitori e, nel caso siano di area sanitaria, può consentire loro la partecipazione ad iniziative scientifico-culturali e politiche purché ciò non comporti danno alla professione del Fisioterapista.

Articolo 8

- Perdita dello *status* di socio -

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione nonché per espulsione, quando esistano gravi ragioni, su decisione presa dal Collegio dei Probiviri senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti all'art. 6. Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata alla Direzione Regionale entro il 30 settembre.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Articolo 9

- Associazioni Provinciali -

L'Associazione Italiana Fisioterapisti "Provinciale" (detta brevemente A.I.F.I Provinciale) è una articolazione autonoma dell'A.I.F.I. Abruzzo, della quale ne accetta lo Statuto.

L'A.I.F.I Provinciale opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'A.I.F.I. Abruzzo, in armonia con la programmazione regionale.

L'A.I.F.I. Provinciale svolge la sua attività in tutto il territorio provinciale ed elegge, al proprio interno, un Presidente Provinciale, un Segretario Provinciale ed un Tesoriere Provinciale.

La sua durata è illimitata mentre la sua rappresentanza istituzionale e politica è subordinata al raggiungimento di almeno 50 (cinquanta) fisioterapisti iscritti per ogni anno solare. In caso contrario, la Direzione Regionale dell'A.I.F.I. Abruzzo nomina provvisoriamente un Commissario Straordinario che si occupa specificatamente della gestione amministrativa del territorio. L'Associazione Provinciale non ha fini di lucro.

**TITOLO II
AMMINISTRAZIONE**

Articolo 10

- Organi Regionali -

Sono Organi Regionali:

1. Il Congresso Regionale.
2. La Direzione Regionale.
3. Il Presidente Regionale.
4. L'Ufficio di Presidenza Regionale.
5. Il Collegio Regionale Revisore dei Conti.



A . I . F . I .

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

6. Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Articolo 11

- Congresso Regionale -

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, mediante lettera scritta ai soci e recapitata almeno 15 giorni prima della prima convocazione, o pubblicata sull'eventuale rivista edita dall'A.I.F.I. Abruzzo in tempo utile.

Gli avvisi devono specificare luogo, data e ora della prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

Il Congresso è convocato altresì ogniqualvolta il Presidente Regionale o la Direzione Regionale lo ritenga opportuno e quando metà dei soci lo richieda.

Il Congresso elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario e l'eventuale Commissione Elettorale.

In assenza di candidati, il Presidente Regionale dell'A.I.F.I. Abruzzo assume la presidenza del Congresso e nomina il Segretario. Il Segretario, eletto o nominato, redige il verbale del Congresso.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorrono anche in seconda convocazione la presenza o la rappresentanza di almeno 1/5 dei fisioterapisti associati, così come per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'A.I.F.I. Abruzzo occorre la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Una volta costituite con regolare Statuto Provinciale tutte le AIFI Provinciali abruzzesi, sarà possibile organizzare un Congresso Regionale composto dai Delegati eletti nei vari Congressi Provinciali in ragione di 1 ogni 10 iscritti (o frazione di 10 maggiore di 5), dai membri della Direzione Regionale uscente e dai Presidenti Provinciali. In questo caso, le modifiche allo Statuto dell'A.I.F.I. Abruzzo, per essere approvate, necessiteranno di una maggioranza pari ai 3/4 dei delegati presenti al Congresso. Il sistema di votazione è stabilito dal Congresso, il quale può demandare la scelta al Presidente.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Congresso regolarmente costituito rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da esso adottate in conformità dello Statuto dell'A.I.F.I. e dello Statuto Regionale, vincolano gli associati assenti e dissenzienti .

Il Congresso elegge, in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria, previa sfiducia o dimissione del Presidente Regionale, i 7 (sette) membri della Direzione Regionale e, tra questi, il Presidente Regionale.

Al Congresso Regionale spetta:

1. discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
2. determinare le direttive da seguire per il funzionamento e la trattazione dei programmi dell'Associazione;
3. discutere, deliberare ed approvare il rendiconto consuntivo e preventivo redatto annualmente



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

dalla Direzione Regionale;

4. provvedere alla nomina dei membri della Direzione Regionale, del Collegio Regionale Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri;
5. esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportarsi allo Statuto;
6. deliberare in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo dell'Associazione.

Viene inoltre ribadita la sovranità del Congresso Regionale (o Assemblea dei soci), la capacità elettorale attiva e passiva di ciascun socio e il criterio del voto singolo per ogni associato.

Articolo 12

Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta dai 7 (sette) membri eletti dal Congresso e dai Presidenti delle Associazioni Provinciali regolarmente costituite.

Il Presidente dell'A.I.F.I. Abruzzo presiede la Direzione Regionale; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente o, in assenza, il Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Il rinnovo o la conferma dei membri della Direzione Regionale avviene, di norma, ogni tre anni e questa procedura delegittima automaticamente e legalmente i membri uscenti o dimissionari a favore dei membri regolarmente eletti dal Congresso Regionale.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto nelle deliberazioni di atti e /o provvedimenti posti dalla Direzione Regionale.

Le votazioni per le nomine dei membri della Direzione Regionale sono effettuate con voto palese, a maggioranza relativa. La Direzione Regionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti la Direzione stessa con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, posta elettronica, da inviare almeno sette giorni prima della data della riunione con indicazione dell'ordine del giorno.

In assenza del Segretario Regionale, il Presidente, durante le riunioni, nomina un altro Segretario.

Delle adunanze è redatto su apposito registro il relativo verbale che viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri presenti.

La Direzione Regionale ha il compito di:

1. garantire la tutela delle scelte operate dal Congresso Regionale;
2. vigilare, a livello regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
3. gestire e diffondere a livello regionale l'immagine dell'Associazione;
4. riconoscere la costituzione delle Associazioni Provinciali verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed atti regolamentari degli Organi Regionali;
5. approvare il bilancio regionale preventivo e consuntivo;
6. in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Regionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'associazione, da parte delle associazioni Provinciali, può di concerto con il Collegio Regionale dei Probiviri e della Direzione Nazionale, proporre lo scioglimento degli Organi delle Associazioni Provinciali e la nomina di un Commissario Esterno che entro il termine di dodici mesi provveda a riportare la gestione al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi.

La Direzione Regionale può:



Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –

- a) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico, nonché le eventuali variazioni di qualifica;
- b) deliberare sullo stare in giudizio;
- c) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata al Congresso.

Il Presidente Regionale, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale costituiscono le cariche inalienabili dell'A.I.F.I. Abruzzo e delle A.I.F.I. Provinciali regolarmente costituite.

La Direzione Regionale affiderà agli altri Consiglieri le deleghe che riterrà più opportune.

La Direzione Regionale provvederà ogni anno a sottoporre al Congresso Regionale il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Articolo 13

- Presidente Regionale –

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente Regionale si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale composto anche dal Vice-Presidente, dal Segretario Regionale, dal Tesoriere Regionale e da altri due membri della Direzione Regionale.

Convoca e presiede le riunioni della Direzione Regionale, della Presidenza Regionale ed i Congressi degli associati. E' il rappresentante legale dell'A.I.F.I. Abruzzo di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. Non è investito della rappresentanza dei singoli associati.

Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'A.I.F.I. Abruzzo. Garantisce il rispetto delle norme regolamentari e statutarie nazionali e regionali.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile solo una volta consecutivamente.

In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente Regionale.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso del Presidente Regionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Regionale, che entro sei mesi provvede alla convocazione del Congresso per il rinnovo di tutte le cariche elettive.

Articolo 14

- Ufficio di Presidenza Regionale –

L'Ufficio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale e da cinque membri, designati dal Presidente medesimo tra i membri della Direzione Regionale.

L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione.

L'Ufficio di Presidenza Regionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro elaborati dagli uffici competenti da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.

In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Regionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.

L'Ufficio di Presidenza Regionale assume i provvedimenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

L'Ufficio di Presidenza Regionale può avvalersi di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti alla approvazione unanime della Direzione Regionale,



Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –

quali lo sviluppo della libera professione, le relazioni con l'estero, le relazioni sociali, la comunicazione e le pubbliche relazioni, la stampa e quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza Regionale, escluso il Presidente, è responsabile di un Ufficio Centrale preposto ad un settore statutario di funzioni e attività, secondo regole di funzionamento sottoposte a ratifica della Direzione Regionale.

Sono Uffici Centrali la Segreteria, la Tesoreria, l'Ufficio Formazione e Ricerca, l'Ufficio Stampa, L'Ufficio Libera Professione e L'Ufficio Giuridico all'interno del quale sono istituite specifiche sezioni per la sanità pubblica e per la sanità privata.

La Presidenza Regionale segue l'andamento degli uffici e compie gli atti demandati ad essa dalla Direzione Regionale. Le sue sedute sono valide con la maggioranza dei componenti.

I provvedimenti di urgenza sono assunti con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

Articolo 15

- Collegio Regionale Revisore dei Conti –

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due (eventuali) supplenti ciascuno in possesso della qualifica di associato ordinario.

I membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti non possono ricoprire anche la carica di membri nel Collegio Regionale dei Probiviri per causa di incompatibilità.

Inoltre, hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.

Compiti dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono:

- a. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b. compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
- c. esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
- d. redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

L'ufficio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Articolo 16

- Collegio Regionale dei Probiviri –

I Probiviri si attivano su richiesta del Presidente Regionale, della Direzione Regionale o di ciascun socio ordinario per dirimere contenziosi e questioni associative di carattere regionale.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dal Congresso Regionale.

La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Regionali e nelle Associazioni Provinciali.



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di *quaranta anni*, essere iscritto almeno da *cinque* anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.

Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:

- a. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Regionali,
- b. in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti associati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Regionale.

Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Regionali e Provinciali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.

Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è promossa dalla Direzione Regionale.

Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi, documenti, memorie e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori. Inoltre, i membri del Collegio Regionale dei Probiviri hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.

Articolo 17

- Rimborsi –

Ai membri che ricoprono cariche od incarichi all'interno dell'Associazione Regionale, spettano:

- i rimborsi delle spese sostenute per conto dell'A.I.F.I. Abruzzo, previa presentazione dei giustificativi e compilazione della nota spesa;
- il rimborso chilometrico per i viaggi al di fuori del proprio Comune di residenza o di domicilio, effettuato con veicolo proprio, pari ad 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso, più le spese autostradali;
- il gettone di presenza, *stabilito dal Congresso Regionale ed in ragione delle esigenze di bilancio*, per ogni partecipazione alle adunanze e riunioni dei membri della Direzione Regionale, dei membri della Presidenza Regionale, dei responsabili degli uffici, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Tale gettone, di volta in volta stabilito, potrà essere aumentato ogni anno nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale gettone sarà erogato a presentazione di ricevuta o fattura e sconterà tutte le imposte previste dalle leggi in materia.

Articolo 18

- Patrimonio sociale –

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :



A . I . F . I .

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

- a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione, defalcate le quote destinate all'A.I.F.I. ed alle A.I.F.I. Provinciali regolarmente costituite, come da Statuto;
- b) dai proventi derivanti dai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati per i soci regolarmente iscritti all'A.I.F.I.;
- c) dai beni mobili ed immobili che per atto di acquisto o altro titolo divengano proprietà dell'Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario;
- d) da eventuali erogazioni liberali, lasciti testamentari, elargizioni ed altro;
- e) da sovvenzioni e contributi che l'associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 19

- Bilancio d'esercizio -

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata la Direzione Regionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

La Direzione Regionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il bilancio preventivo è opportunamente articolato al fine di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi.

Il bilancio preventivo viene redatto dalla Direzione Regionale congiuntamente al bilancio consuntivo dell'esercizio amministrativo precedente.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Direzione Regionale e a quella del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

La Direzione Regionale deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio Regionale dei Revisori un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositate in copia presso la sede sociale dell'A.I.F.I. Abruzzo durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea affinché i soci aderenti possano prenderne visione.

L'esercizio amministrativo dell'A.I.F.I. Abruzzo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative da attuarsi negli esercizi successivi.

La Direzione Regionale provvederà ogni anno a sottoporre al Congresso Regionale il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**

Articolo 20

- Libri sociali –

L'A.I.F.I. Abruzzo provvederà ad attivare ed utilizzare tutti i libri sociali previsti dall'attuale normativa.

Articolo 21

- Scioglimento –

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'A.I.F.I. Abruzzo, il patrimonio sarà devoluto all'A.I.F.I. o, su parere dell'A.I.F.I., esaurite le obbligazioni passive, ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità (es. iniziative di beneficenza) come sancito dalla legge.

Articolo 22

- Disposizioni finali –

Per quanto riguarda quello non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme dell'A.I.F.I. Nazionale, del Regolamento Regionale, al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento, valgono le decisioni prese dal Congresso Regionale a maggioranza dei 3/4 dei partecipanti.

Articolo 23

- Sottoscrizione -

Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'A.I.F.I. Abruzzo.

Articolo 24

- Controversie legali –

In caso di controversia è competente il Foro di Teramo.

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente dell'A.I.F.I.-Abruzzo Coia Nino Antonio, come da allegato mandato assembleare ricevuto a Giulianova (TE) il 29 Novembre 2008.



A.I.F.I.

**Associazione Italiana Fisioterapisti
– Regione Abruzzo –**